Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

LE ACQUE DI LAVAGGIO DEI CASSONETTI STRADALI SONO RIFIUTI SPECIALI

Nota alla circolare del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

del 10 luglio 2007

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Il rifiuto proveniente dall'attività di lavaggio dei contenitori stradali di rifiuti urbani deve essere classificato come rifiuto speciale non pericoloso. Così si è espresso il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali con la circolare del 10 luglio 2007, n. 1414.

Con questo provvedimento si fa, quindi, chiarezza su un tema comunque importante.

Il Comitato Nazionale dell'Albo ha dunque ritenuto necessario precisare che le acque derivanti dall'attività di lavaggio dei contenitori stradali effettuata con veicoli "lavacassonetti" rappresentano un rifiuto prodotto dalla stessa impresa che svolge tale attività, per cui quest'ultimo deve essere classificato come rifiuto speciale non pericoloso indicato con il codice CER 16.10.02.

Alla luce di questa considerazione è stato, quindi, ulteriormente precisato che la stessa azienda che successivamente effettua il trasporto di tali rifiuti deve essere iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006; cioè deve iscriversi all'Albo attraverso quella "procedura agevolata" prevista ora dal T.U. ambientale per il trasporto dei rifiuti in conto proprio. Ricordiamo che tale iscrizione non è soggetta alla preventiva valutazione della Sezione regionale dell'Albo della capacità finanziaria e della idoneità tecnica né vi è l'obbligo di nomina del responsabile tecnico. Le imprese vengono iscritte *ope legis* con decorrenza dalla data di ricezione della richiesta stessa ed il pagamento del diritto di iscrizione annuale di euro 50 (così Deliberazione 26 aprile 2006) e possono cominciare ad esercitare l'attività dal momento di ricezione della ricevuta conseguente all'istanza di iscrizione (in attesa di ritirare il certificato di iscrizione). Resta ferma – tuttavia - la necessità di verifica successiva dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10, comma 2, del D.M. 406/2006 (che sono comuni a tutte le categorie di iscrizione e che consistono, in pratica, nei "requisiti di onorabilità") e dell'acquisizione della certificazione di cui all'art. 10 sexies della legge n. 575/1965 (certificato antimafia).

Valentina Vattani

In calce si riporta il testo della circolare del Comitato nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

---

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Ministero dell ' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

COMITATO NAZIONALE

Prot.n.1414/ALBO/PRES 10 luglio 2007

ALLE SEZIONI REGIONALI
E PROVINCIALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA

LORO SEDI

E' stato richiesto di specificare la classificazione del rifiuto derivante dall'attività di lavaggio dei contenitori stradali di rifiuti urbani effettuata con veicoli "lavacassonetti" e di chiarire la procedura d'iscrizione all'Albo per il successivo trasporto del rifiuto in esame effettuato dalla stessa impresa che ha provveduto al lavaggio dei contenitori.

Il Comitato Nazionale ha ritenuto di precisare che, nei suddetti casi, il rifiuto proveniente dall'attività di lavaggio dei contenitori stradali di rifiuti urbani deve intendersi prodotto dall'impresa che svolge tale attività e che, pertanto, deve essere classificato come rifiuto speciale non pericoloso.

Ne consegue che il successivo trasporto effettuato dalla stessa impresa richiede l'iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs 152/06.

Si ritiene, infine, che il rifiuto in questione debba essere identificato con il codice dell'elenco europeo dei rifiuti 16 10 02.

IL SEGRETARIO
Dott.Eugenio Onori

IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosanna Laraia

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248